



# **Comune di Vizzini**

**Città Metropolitana di Catania**

**COMUNE DI VIZZINI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

## Sommario

Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 - Norme di riferimento .....	3
Art. 3 – Principi Generali .....	3
Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza .....	4
Art. 5 – Soggetti del trattamento .....	6
Art. 6 – Modalità di raccolta .....	6
Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati .....	8
Art. 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....	8
Art. 9 – accertamento di illeciti in materia ambientale .....	9
Art. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	9
Art. 11 - Diritti degli interessati.....	10
Art. 12 – Sicurezza dei dati .....	11
Art. 13 - Videosorveglianza e Istituti scolastici.....	12
Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati.....	12
Art. 15 – Comunicazione .....	13
Art. 16 – Disposizioni generali.....	13
Art. 17 – Modifiche Regolamentari .....	13

## **Art. 1 – Premessa**

Il presente regolamento disciplina le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza per la tutela della sicurezza urbana del comune di Vizzini.

La videosorveglianza, intesa come complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Comando di Polizia Locale, costituisce un trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nelle aree sottoposte ad essa. Le immagini che riguardano persone, qualora le rendano direttamente o indirettamente identificabili, costituiscono dati personali.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, anche mediante utilizzo di apparecchiature mobili denominate “fototrappole”, gestiti ed impiegati dal Comune di Vizzini nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla tutela dell’identità personale.

## **Art. 2 - Norme di riferimento**

Per quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, così come novellato dal d. lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- Legge 3 dicembre 2021 n. 205;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza -8 aprile 2010 -emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Linee Guida 3/2019 e 7/2020 dell’European Data Protection Board;

## **Art. 3 Principi generali**

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

#### **Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Le finalità perseguite mediante l'implementazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Vizzini in materia di sicurezza urbana ai sensi delle seguenti norme:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'Ordinamento Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza;

- Legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto Ministero Interno 5 Agosto in materia di incolumità pubblica;

Gli impianti di videosorveglianza sono rivolti a garantire la sicurezza urbana che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati anche nell'ambito di futuri patti e/o accordi per la sicurezza stipulati con le Forze dell'Ordine e la Prefettura;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) monitorare il traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose anche mediante l'utilizzo di cd. fototrappole;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese,

evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

#### **Art. 5 Soggetti del Trattamento**

Il Titolare del trattamento secondo quanto disciplinato dall'art. 24 del GDPR è il Comune di Vizzini il quale predispone le misure atte a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento di videosorveglianza secondo le logiche di privacy by design e by default.

Il Titolare nomina il **Comandante della Polizia Municipale** quale soggetto designato ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. 101/2018. Il Comandante nella sua qualità è Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati dall'impianto di videosorveglianza.

Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza della presente disposizione.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione e in ogni caso sono attribuiti i compiti indicati nelle misure organizzative adottate in quanto compatibili.

Gli autorizzati del materiale trattamento sono opportunamente istruiti, formati e nominati dal Comandante con specifico atto scritto e devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Sono fatte salve le ipotesi di nomina con provvedimento scritto di responsabili esterni del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR tra quei soggetti esterni all'Amministrazione Titolare che, in ragione delle loro competenze, partecipano alla gestione dei dati in qualità di fornitori di servizi che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato.

#### **Art. 6 Modalità di raccolta**

Il trattamento mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato ai fini della tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutela della sicurezza stradale per monitorare la circolazione, tutela

del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali e le aree adiacenti o pertinenti agli stessi, tutela ambientale.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo punto n. 7;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate su strade, intersezioni, piazze, parchi pubblici o immobili, o in altre zone del territorio urbano ed extraurbano, individuati dalle autorità preposte alla sicurezza urbana nonché ordine e sicurezza pubblica. L'atto di individuazione sarà reso pubblico nelle previste modalità da parte del responsabile del trattamento.

3) Le telecamere di cui al precedente punto 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4) Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5) I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala dati del Comando di Polizia Locale e registrate su un supporto digitale. Presso la Sala Operativa della Polizia Municipale le immagini saranno visualizzate su monitors. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in tempi successivi all'accadimento dello stesso.

6) il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione o deroghe concesse dal Garante sulla Privacy.

7) In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a sette giorni, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

8) La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

9) La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

10) Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

11) In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

12) Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

13) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato o da suo delegato.

#### **Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati**

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procede nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, GDPR, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, attenderà la pubblicazione obbligatoria da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto e l'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto.

#### **Art. 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Ove dovessero essere rilevate immagini relative a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, i soggetti autorizzati od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla estrazione e registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile o suo delegato, per esercizio delle funzioni della gestione e del trattamento dei dati.

## **Art. 9 accertamento di illeciti in materia ambientale**

Il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza effettuato dal Comune di Vizzini persegue come finalità l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso (art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, del GDPR, nonché 2-ter del Codice Privacy; nonché par. 41 delle "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video", adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020.

La gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali e il ricorso alla videosorveglianza ai fini, in senso lato, della tutela ambientale è ammesso solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, anche con sistemi di videosorveglianza mediante l'utilizzo di cd. "fototrappole" nel generale rispetto degli obblighi vigenti.

Oltre a rendere l'informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, il Comune fornisce agli interessati anche delle informazioni di secondo livello, contenenti tutti gli elementi obbligatori a norma dell'articolo 13 del GDPR ed essere facilmente accessibili per i soggetti interessati.

I cartelli di primo livello hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile fornito dal Garante.

Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per le finalità indicate nel presente articolo e resi inutilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.

I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve esplicite autorizzazioni degli organi preposti o le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza con dispositivi sia fissi e/o mobili, è consentito, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, nei seguenti casi:

- a) con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose;
- b) con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

## **Art. 10 Informazioni rese al momento della raccolta**

Il Comune di Vizzini videosorveglianza si impegna ad affiggere idonea segnaletica permanente nelle aree in cui sono posizionate le telecamere conformemente alla modulistica allegata al presente regolamento e via via aggiornata secondo le prescrizioni del Garante.

Il Comune di Vizzini, nella persona del designato del trattamento dati, individuato ai sensi dell'art 5 nel Comandante della Polizia Municipale, comunica ai soggetti interessati l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vizzini ed eventualmente altri mezzi di informazione/diffusione locale.

Gli interessati, nel rispetto di quanto sopra riportato, dovranno quindi essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", così come appositamente previsto dal Garante, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

L'informativa di primo livello deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate e deve riportare, tramite apposito link o qr code all'informativa completa cd. di secondo livello.

In ogni caso il responsabile, anche per il tramite di un autorizzato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata.

### **Art. 11 Diritti degli interessati**

In relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante videosorveglianza l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza resa disponibile dal Titolare, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste del presente articolo può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente

sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità alla normativa di settore, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla normativa di settore, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

## **Art. 12 Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Alla sala operativa del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali e le relative postazioni computer dedicate può accedere, oltre al titolare e al Responsabile del trattamento, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale e quello appositamente nominato per il trattamento dei dati. La postazione dedicata è ubicata presso la sede del Comando della Polizia Municipale e non è accessibile al pubblico. L'utilizzo di sistemi di "digital recording" e relativa crittografia impediscono di rimuovere i supporti digitali di memorizzazione delle immagini per accessi non autorizzati.

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare e Responsabile del trattamento di verificare l'attività espletata da parte degli addetti al trattamento delle immagini, salvo i casi previsti dalla legge.

Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi: a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati autorizzati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza; laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente valutata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di

cancellazione o duplicazione; per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto; nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini; qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui al codice penale;

La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Sono ritenute idonee misure di sicurezza, da attuarsi nei locali ove collocato il sistema di videosorveglianza e di conservazione dei dati, le seguenti: • idonea chiusura di detti locali; • accesso con credenziali e/o badge e/o a chiave meccanica e idoneo sistema di identificazione mediante credenziali e password dedicate; • sistemi di allarme per eventuali intrusioni abusive; • eventuale installazione di telecamere di videosorveglianza.

Nel rispetto della normativa di settore, il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche: • incaricate del trattamento, • autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, • ad utilizzare gli impianti e/o visionarne le immagini nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti. Nell'atto di nomina si stabilisce il preciso ambito di trattamento, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, e i diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

### **Articolo 13 Videosorveglianza e Istituti scolastici**

In caso di installazione di un sistema di videosorveglianza presso istituti scolastici di competenza Comunale, questo deve essere implementato nel rispetto di quanto previsto dal Garante privacy con provvedimento del 8/4/2018 art 14, e dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

### **Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato. 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

### **Articolo 15 Comunicazione**

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Vizzini a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

#### **Articolo 15 Disposizioni Generali**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa di settore. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Vizzini a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

#### **Articolo 16 Modifiche regolamentari**

I contenuti del presente regolamento, ad eccezione dei casi ivi espressamente previsti, dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale. Il Responsabile del Trattamento dei dati sistema di videosorveglianza cittadina adotta gli atti conseguenti al diritto di accesso. L'Informativa del sistema di videosorveglianza del territorio comunale sarà conforme a quella prevista dal Garante Privacy.